

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
DELL'UFFICIO LEGALE E DELLA  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO  
DELLA ASL n. 6 DI SANLURI**

#### **ARTICOLO 1 - FINALITA'**

Con deliberazione n. 1002 del 07.04.2003 è stata formalmente istituito l'Ufficio Legale aziendale con la finalità di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Asl di Sanluri.

In adempimento alle disposizioni della Legge professionale forense, l'Ufficio legale si differenzia da ogni altra struttura amministrativa e si connette direttamente con la Direzione aziendale senza intermediazione.

Fra gli avvocati dell'Ufficio non vi è alcun rapporto di subordinazione gerarchica né di gerarchia funzionale né vi è fra questi ed i Dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione stante la conclamata esclusione da qualsiasi attività di carattere gestionale.

#### **ARTICOLO 2 - FUNZIONI CONTENZIOSE**

Compito dell'Ufficio Legale è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio della Asl di Sanluri, tanto nelle cause attive che passive.

Oltre alla rappresentanza in giudizio, l'Ufficio Legale svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso.

In caso di presenza di più dirigenti avvocati addetti all'Ufficio Legale sarà cura dell'Ufficio stesso proporre all'approvazione della Direzione aziendale un atto organizzativo recante i criteri generali di assegnazione e ripartizione degli affari contenziosi, il quale diventerà parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 3 - FUNZIONI CONSULTIVE**

Oltre all'attività giudiziale, l'Ufficio Legale svolge anche attività di consulenza legale attraverso pareri scritti sulle questioni sottoposte dalla Direzione Aziendale anche su richiesta a questa ultima effettuata da parte dei Dirigenti responsabili delle strutture aziendali, fermo restando a carico degli stessi l'istruttoria amministrativa e la responsabilità del procedimento.

I quesiti giuridici rivolti all'Ufficio Legale dovranno basarsi su fondati dubbi interpretativi di una norma giuridica e non potranno riguardare mere incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, problematiche gestionali legate o meno a meri dubbi applicativi o alla mancata individuazione della normativa applicabile al caso di specie, essendo questi compiti rientranti della sfera di attribuzione dei servizi aziendali.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati dirigenti degli affari non contenziosi saranno quelli previsti dall'atto organizzativo della Direzione aziendale di cui all'art. 2 che precede.

#### **ARTICOLO 4 - INCARICHI ESTERNI**

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Ente può essere conferito dalla Direzione aziendale, con deliberazione motivata, ad avvocati esterni nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori in mancanza di avvocati interni abilitati al relativo patrocinio, e in ogni caso in cui si

presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni, ovvero qualora se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi o in ragione della peculiare e specialistica natura della controversia

#### **ARTICOLO 5 - RAPPORTO TRA L'UFFICIO LEGALE ED I SERVIZI AZIENDALI**

I responsabili dei servizi aziendali comunicano, su richiesta e nei tempi indicati dall'avvocato addetto all'Ufficio Legale, quanto di loro conoscenza rimettendo all'Ufficio tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti.

I Servizi sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali dell'Ufficio legale.

#### **ARTICOLO 6 - PRATICA PROFESSIONALE**

Presso l'Ufficio Legale può essere compiuta la pratica forense per l'accesso all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Asl di Sanluri, né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze della medesima, né oneri economici diretti o indiretti, e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

Per poter accedere all'esercizio della pratica forense presso il suddetto Ufficio occorre presentare istanza alla Direzione aziendale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 7 - COMPENSI PROFESSIONALI**

Al Dirigente Avvocato del Ruolo Professionale spettano, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge 114/2014 e tenuto anche conto del principio di cui all'art. 23 della L.247/2012, le competenze professionali dovute per la sua attività professionale nei casi:

- a) sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
- b) in tutti i casi di pronunciata compensazione intergale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione.

Per sentenze favorevoli si intendono quelle in cui le domande ed eccezioni dell'Amministrazione siano state accolte. Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda, con rinuncia della controparte a qualunque azione.

Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la

nullità o irricevibilità del ricorso, rinuncia al ricorso o gli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

I compensi spettano anche per la partecipazione agli incontri di mediazione, nei casi in cui sia obbligatoria la presenza del legale secondo il regolamento dell'organismo di mediazione.

#### **ARTICOLO 8 - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

Al Dirigente Avvocato viene riconosciuta una quota pari al 90%, al lordo degli oneri riflessi, delle somme recuperate nei confronti della parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisivo o corrisposte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla Asl di Sanluri che vengono forfettariamente computate nella misura del 10% delle competenze professionali. I compensi saranno corrisposti al Dirigente Avvocato dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio aziendale.

#### **ARTICOLO 9 – SPESE COMPENSATE**

Sono dovute al Dirigente Avvocato le competenze professionali in tutti i casi di pronunciata compensazione interegale delle spese così come previsto dal comma 6, articolo 9, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, secondo le tariffe professionali vigenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento ed alle eventuali successive modificazioni e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio appositamente previsto dall'Amministrazione.

Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese di cui al precedente comma il Dirigente Avvocato, in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata, redige una nota spese pro forma comprensiva dei compensi professionali, con applicazione delle tariffe professionali, vigenti ridotti del 50%, al netto della trattenuta di competenza aziendale di cui al precedente articolo 8.

In applicazione del comma 7, articolo 9, del Decreto Legge n. 90/2014 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 114/2014, i compensi professionali di cui al comma 1 e 5 del detto articolo sono corrisposti in ragione d'anno in modo da attribuire al Dirigente Avvocato una somma comunque non superiore al suo trattamento economico complessivo annuo.

#### **ARTICOLO 10 – CRITERIO DI RIPARTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

Ai sensi e per gli effetti del comma 5, articolo 9, del D.L. 90/2014 convertito in legge con modifiche dalla L. 114/2014, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti al Dirigente Avvocato assegnatario del contenzioso, sulla base del rendimento individuale nella gestione della causa, determinabile in relazione: a) alla partecipazione alla redazione degli atti processuali ed a tutta l'attività istruttoria, giudiziale e stragiudiziale, ivi compresi gli adempimenti relativi ai procedimenti di mediazione; b) puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali; c) costante ed assidua presenza in servizio.

#### **ARTICOLO 11 - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

1. In caso di compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti:

1a) Attestazione da parte del Servizio Contabilità e Bilancio, su richiesta del Dirigente Avvocato, dell'avvenuto incasso delle somme pagate da controparte, acquisite al bilancio aziendale, a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio favorevole per l'Azienda o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza.

Tale attestazione del Servizio Contabilità e Bilancio dovrà essere correlata dai documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento ad opera di controparte (reversali di incasso).

1b) Immediata trasmissione della predetta attestazione e della necessaria documentazione amministrativa e processuale a cura del Dirigente Avvocato al Responsabile del Servizio AA.GG., al quale incombono gli adempimenti volti alla adozione del provvedimento di liquidazione degli importi dovuti.

1c) Trasmissione da parte del Servizio AA.GG. del provvedimento di liquidazione al Servizio Risorse Umane per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali.

2. Nel caso di compensazione integrale delle spese:

2a) Comunicazione da parte del Dirigente Avvocato al Servizio AA.GG. dell'esito favorevole della lite con trasmissione del relativo provvedimento accompagnato dalla nota spese pro forma, firmata dal Dirigente Avvocato costituito in giudizio, delle competenze professionali redatta in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;

2b) Adozione a cura del Responsabile degli AA.GG. della determinazione di spesa per il pagamento in favore del Dirigente Avvocato delle competenze professionali di cui al presente comma;

2c) Trasmissione da parte del Servizio AA.GG. del provvedimento di liquidazione al Servizio Risorse Umane per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali.

I compensi di spettanza del Dirigente Avvocato devono essere corrisposti non oltre il primo mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.